

**ALLEGATO A**  
**ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE**

Il presente Allegato tecnico all'intesa è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, ma anche a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per l'a.s. 2016-2017, nonché a seguito di concertazione con le Associazioni delle famiglie dei disabili più rappresentative a livello regionale, come rappresentate al Tavolo Regionale per la Disabilità.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 49 della l.r. n. 4/2010 che definisce il contenuto dell'assistenza specialistica per alunni con disabilità. E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale, in tal senso adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n. 208/2015.

Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall'a.s. 2017-2018.

	<b>Assistenza specialistica</b>	<b>Trasporto scolastico</b>	<b>Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi</b>
<b>Normativa vigente</b>	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010 art. 49, circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, DGR 1841/2010 linee guida regionali)	(l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. n. 9/2016)
<b>Modalità di accesso</b>	L'Ente avvalso definisce in vista dell'inizio di ogni anno scolastico l'ammontare delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica e lo comunica – quale limite massimo di spesa, con la connessa simulazione della dimensione massima di utenza da prendere in carico – a tutti i dirigenti scolastici interessati nonché alle ASL di riferimento, al fine di uniformare le valutazioni necessarie alla presa in carico da parte di tutte le equipe di valutazione, onde assicurare la priorità alla presa in carico degli alunni con maggiore fabbisogno in relazione alla	1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provinciali (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione del medico SSR di disabilità grave e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio ; 2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia 3 – erogazione del servizio esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte	1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno audioleso e/o videoleso, 2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato 3 - erogazione prestazione tramite educatori, esperti tifloghi e assistenti alla comunicazione, prioritaria-mente nel contesto scolastico (e solo in presenza di risorse aggiuntive o residue è possibile potenziare il PEI anche, ovvero in sostituzione, con interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio)

	<p>gravissima e grave disabilità.</p> <p>1 - Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici alla Provincia/Città Metropolitana</p> <p>2 - Segnalazione dei dirigenti scolastici a ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di invalidità),</p> <p>3 - Definizione da parte dell'unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi funzionale ed eventuale elaborazione Profilo dinamico funzionale,</p> <p>4 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato e comunque nei limiti della programmazione comunicata preventivamente da ciascun Ente avvalso.</p> <p>5 - erogazione prestazione tramite educatori specializzati, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative.</p>	<p>della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali con omogenea attribuzione delle risorse tra tutti gli Ambiti a garanzia di equa opportunità di accesso ai servizi per tutti gli studenti disabili interessati.</p> <p>4 - Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato</p>	<p>4 - segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali ricovero in strutture residenziali specializzate e in centri diurni, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana a compartecipazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico</p> <p>5 - richiesta (formulata da Provincia/Famiglia) di presa in carico da parte dei Comuni degli utenti nelle strutture socioassistenziali per la compartecipazione delle rette con le misure e le risorse all'uopo destinate (buoni servizio, compartecipazione da Piano di Zona e da bilancio comunale)</p> <p><i>(* una parte dell'attività extrascolastica di UIC e Antonacci è già compartecipata da Regione con finanziamenti ex art. 10 della l.r. n. 14/2011);</i></p>
<p><b>Requisiti di accesso /priorità</b></p>	<p>Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992) .</p> <p>Solo dopo avere assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta certificazione, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le istituzioni scolastiche di intesa con le rispettive Amministrazioni</p>	<p>Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992)</p> <p>Criteri di priorità (in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici) ISEE Familiare &lt;=15.000</p> <p>Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto</p>	<p>Certificazione disabilità sensoriale grave</p>

	<p>provinciali potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili, non in possesso della suddetta certificazione.</p>		
<b>Modalità di gestione</b>	<p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) In economia tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici,</p> <p>2) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente);</p> <p>3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.</p> <p>Non sono soggetti attuatori delle attività di che trattasi le Istituzioni scolastiche.</p>	<p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente);</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili;</p> <p>3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte.</p>	<p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) In economia tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici,</p> <p>2) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;</p> <p>3) Affidamento a Istituti pubblici (Messeni-Localzo) ed Enti morali (UIC, Antonacci) di attività specialistiche, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e di trasparenza ed evidenza pubblica.</p> <p>3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili;</p> <p>3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in presenza di risorse aggiuntive e residue, dopo aver assicurato i servizi nel contesto scolastico, solo per l'acquisto di ausili didattici e/o strumenti tecnici, funzionali all'esercizio del diritto allo studio, non forniti da altri Enti*</p> <p>(* Da valutare, nel corso dell'a.s. 2017-2018 in vista delle annualità successive, l'eventuale centralizzazione acquisto a livello regionale per economie di scala)</p>

	<b>Assistenza specialistica</b>	<b>Trasporto scolastico</b>	<b>Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi</b>
<b>Modalità organizzative interne</b>	<p>Per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate hanno individuato, già nell'a.s. 2016-17 modalità organizzative che hanno fatto riferimento in primis al personale già in servizio e in seconda battuta per quanto possibile ritirando dal Portale Mobilità eventuali unità di personale da destinare alle attività.</p> <p>L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.</p>		
<b>Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali</b>	<p>-Educatori laureati (nuovi contrattualizzati)</p> <p>-Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza e già in servizio per l'espletamento di funzioni educative nell'a.s. 2016-2017 (continuità lavorativa), ove applicabili le deroghe previste all'art. 46 comma 5 del Reg.R. n. 4/2007;</p> <p>- coordinamento dall'equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale</p> <p>- solo a completamento dell'equipe, e non in misura prevalente, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza di base (OSS, altri OSA-OTA già in servizio da almeno tre anni prima dell'a.s. 2017-18). Questo personale è in ogni caso aggiuntivo, e NON sostitutivo del personale ATA in servizio negli istituti scolastici interessati.</p>	<p>Autista, Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)</p>	<p>- Educatori con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tiflogo almeno tre anni di esperienza e già in servizio nell'a.s. 2015-2016</p> <p>- Assistenti alla comunicazione e interpreti LIS</p>

	<b>Assistenza specialistica</b>	<b>Trasporto scolastico</b>	<b>Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi</b>
<b>Durata e modalità di erogazione</b>	<p>Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>Erogazione prestazione (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporto 1 a 1 educatore/alunno</li> </ul>	<p>Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi</p>	<p>Assistenza specialistica: durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>Erogazione prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporto 1 a 1 alunno/esperto</li> </ul>

	<p>per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporto 1 a 2 educatore/alunno tutti gli altri casi</li> <li>• rapporto 1 a 5 OSS/alunno.</li> </ul> <p>Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe.</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun educatore per settimana: min. 12 hh/settimana (*) max 18 hh/settimana (*) per ciascun educatore</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, a completamento dell'equipe, per settimana:</p> <p>20 hh/settimana (*) impiego medio per OSS</p> <p>18 hh./settimana per assistente sociale/educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni</p>	<p>attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo</p>	<p>(tiflologo e/o assistente alla comunicazione/interprete LIS);</p> <p>min. 12 hh/settimana max 18 hh/settimana per alunno e per educatore</p>
--	--	---	---

*(\*) Si precisa che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente inferiore al minimo, l'Amministrazione competente dovrà adeguare a partire dall'a.s. 2017-2018 la presa in carico ai nuovi parametri di riferimento regionali, pur con la gradualità necessaria per ragioni organizzative ed economiche.*

*Per gli studenti che, invece, siano già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente superiore al massimo, l'Amministrazione competente dovrà continuare il percorso di omogeneizzazione con le prestazioni erogate a tutti gli altri utenti, fino ad adeguarle ai parametri di riferimento regionali, pur con la gradualità necessaria per ragioni di continuità assistenziale.*

Nota: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni audiolesi e videolesi, si deve precisare che la Città Metropolitana e le Amministrazioni provinciali NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico sono alle seguenti condizioni:

- in sostituzione della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, sulla base di espressa richiesta degli Istituti scolastici, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno e di espressa accettazione/richiesta da parte della famiglia di ciascuno studente disabile interessato;
- mediante l'impiego di personale con profilo di educatore ovvero operatore già impiegato da almeno un triennio nelle funzioni educative, ai sensi di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg.R. n. 4/2007 e s.m.i.
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Entro il 30 settembre a cura dell'Assessorato al Welfare sarà reso disponibile un modulo unico di riferimento per il monitoraggio dell'utenza che fruisce dei servizi di che trattasi, al fine di costituire un sistema di rilevazione omogeneo su tutto il territorio regionale, su cui fondare la successiva riprogrammazione delle attività, se necessaria, e a cui agganciare il riparto delle risorse per le annualità successive.

Allegato tecnico della regione Puglia